

R.G. 1896/2019 + 1948/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
seconda sezione civile

in persona dei magistrati:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Anna Primavera | Presidente |
| - Luigi Nannipieri | Consigliere |
| - Nicola Mario Condemi | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158), con il patrocinio

[REDACTED]
appellante nel giudizio r.g.n. 1896/19
e appellata

e

[REDACTED] S.R.L. (C.F. **[REDACTED]**), con il
patrocinio **[REDACTED]**

appellata e
appellante nel giudizio riunito r.g.n. 1948/2019



Conclusioni:

per **Intesa Sanpaolo s.p.a.**: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, anche istruttoria, deduzione ed eccezione reietta:

I) In pieno accoglimento dei motivi di appello proposti da Intesa Sanpaolo Spa con l'atto di citazione in appello notificato il 27/09/2019, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Prato, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Brogi, in data 01/08/2019, comunicata il 05/08/2019 e notificata via pec il 26/08/2019, rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande proposte dalla Società [REDACTED] Srl in Liquidazione con il ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 26/11/2015 e notificato, via pec, in data 30/03/2016, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti da Intesa Sanpaolo Spa.

II) Rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dalla Società [REDACTED] Srl con l'atto di citazione in appello notificato via pec in data 30/09/2019, perché del tutto infondati, in fatto ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti da Intesa Sanpaolo Spa.

III) In via istruttoria, disporre la convocazione del CTU a chiarimenti e/o integrazione di perizia, per le ragioni e motivi esposti e sui punti indicati da Intesa Sanpaolo Spa nelle note scritte ex art. 127ter cpc, depositate in sostituzione dell'udienza del 27/02/2024.

IV) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio e con condanna alla restituzione a favore di Intesa Sanpaolo Spa della complessiva somma di €. 72.178,18, versata dalla medesima appellante *per compulsum* in virtù alla predetta sentenza quivi appellata»;



per [REDACTED] **s.r.l.**: «Si riporta alla domanda, all'atto di appello e, in ogni caso, a tutti gli scritti difensivi, insistendo per l'integrale accoglimento di quanto richiesto», ossia «Piaccia all'adita Corte d'Appello, *contrariis reictis*, in parziale riforma dell'impugnata Ordinanza di condanna ex art. 702 ter cpc e previe le declaratorie del caso, accogliere per le esposte motivazioni l'interposto gravame e, per l'effetto, così provvedere e statuire:

= 1) Condannare la convenuta appellata Spa Banca Intesa, avente causa della Spa Cassa di Risparmio di Firenze, al pagamento, in favore della Srl [REDACTED] della somma di €. 270.415,81 – in sostituzione di quella già riconosciuta di €. 52.063,64 – o di quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre interessi ex art. 1284, terzo comma, cc;

= 2) subordinatamente, previo supplemento di Ctu contabile per la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate sui c/c per cui è causa antecedentemente e successivamente al luglio 2005 – da eseguirsi ritenendo solutorie le sole rimesse effettuate sui c/c con saldi extra i fidi in concreto in essere tra le parti, eliminandole dalle somme ripetibili – condannare la Spa Banca Intesa al pagamento in favore della Srl [REDACTED] della somma di €. 270.415,81 – in sostituzione di quella già riconosciuta di €. 52.063,64 – o di quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre interessi ex art. 1284 terzo comma, cc;

= 3) condannare la banca appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario».

Rilevato

Intesa Sanpaolo s.p.a. (nel prosieguo Intesa) ha impugnato l'ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c. nel procedimento r.g. n. 4268 del 2015, con la quale il Tribunale di Prato ha condannato Banca CR



Firenze s.p.a. (oggi Intesa) a pagare in favore di [REDACTED] s.r.l. (nel prosieguo [REDACTED]) euro 52.063,64, oltre interessi *ex art.* 1284, quarto comma, c.c., in conseguenza dell'accoglimento della domanda – proposta dalla stessa [REDACTED] – di ripetizione *ex art.* 2033 c.c. dei versamenti effettuati sui conti correnti n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED].

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che i predetti conti, al momento dell'instaurazione del giudizio, risultavano tutti chiusi con saldo zero. Ha poi escluso l'usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca «trattandosi di rapporti costituiti in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108/1996».

Ha inoltre considerato che il contratto di apertura del conto n. [REDACTED] era stato stipulato il 4 ottobre 1979 e quello del conto n. [REDACTED] nel 1990, così ritenendo che le relative clausole fossero divenute inefficaci dal momento dell'entrata in vigore della disciplina contenuta nell'art. 4 della legge n. 154 del 1992 (successivamente trasfusa nell'art. 117 del d.lgs. n.385 del 1993). Relativamente al conto n. [REDACTED], ha invece considerato che, stante la mancata produzione in giudizio del relativo documento contrattuale da parte dell'attrice, non fosse possibile verificare se la disciplina del rapporto prevedesse o meno le condizioni economiche applicate dall'istituto di credito.

Il Tribunale ha altresì accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento ai versamenti effettuati precedentemente al 30 marzo 2006, data corrispondente al decimo anno precedente alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 30 marzo 2016, ritenendo irrilevante a tal riguardo la domanda di mediazione presentata in data 1° luglio 2005, non essendo possibile ricavare da essa «l'esatto contenuto delle questioni sottoposte alla mediazione».



Con riferimento ai versamenti effettuati su entrambi i conti in tale periodo soggetto a prescrizione, ha inoltre considerato che essi avessero tutti natura solutoria. Ciò in quanto, relativamente a quello n. [REDACTED], il saldo, alla predetta data del 30 marzo 2006, risultava in «attivo» e, pertanto, «gli addebiti eseguiti dalla banca» andavano considerati, alla stessa data, «sicuramente pagati»; relativamente a quello n. [REDACTED] – pur rilevando l'esistenza di un affidamento pari a euro 25.000 – ha altresì considerato la presenza, tra le altre, «di due rimesse solutorie di € 55.321,47 alla data del 27/6/2005 e di € 32.621,47 al 13/9/2005» e, pertanto, «avrebbe dovuto essere il cliente ad allegare in modo più puntuale i propri pagamenti». A tal proposito ha anche considerato che «a seguito di una rimessa eccedente l'importo affidato registrata nel settembre 2005, cioè sei mesi prima del marzo 2006, il carattere ripristinatorio delle rimesse dovrebbe essere considerato a decorrere da tale data (non potendo essere invocata una ripetizione a ritroso degli importi addebitati dalla banca sin dall'inizio del rapporto)».

Di conseguenza, aderendo alle risultanze della c.t.u., ha ritenuto che i versamenti ripetibili da [REDACTED] fossero pari a euro 34.895,70, quanto al conto n. [REDACTED], e a euro 17.167,84 quanto a quello n. [REDACTED], per un totale di euro 52.063,64, al cui pagamento ha condannato Intesa.

Le spese di lite e di c.t.u. sono state poste a carico di quest'ultima, in applicazione del principio di soccombenza.

Intesa ha interposto appello, iscritto *sub* r.g. n. 1896/2019, affidato ai seguenti motivi di censura:

1. con il primo Intesa lamenta che il Tribunale abbia erroneamente considerato illegittimo l'esercizio dello *ius variandi* da parte della Banca, con riferimento ai conti n. [REDACTED] e n. [REDACTED], sostenendo che tale facoltà della banca sarebbe stata pattuita e



che, inoltre, le modifiche sarebbero state tacitamente approvate dal cliente, in mancanza di contestazione degli estratti periodici. Assume inoltre che, di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nell'eliminare gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di quelli per interessi superiori alla misura legale;

2. con il secondo Intesa lamenta l'erroneità della sentenza per aver stabilito che la somma al cui pagamento la banca è stata condannata dovesse essere maggiorata degli interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data notificazione del ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.*;
3. con il terzo contesta l'erroneità della condanna alla refusione integrale delle spese di lite, nonostante la soccombenza reciproca.

Con provvedimento del 21 novembre 2019 è stata rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata.

Costituitasi in giudizio, [REDACTED], ha chiesto la reiezione dell'impugnazione. Essa ha a sua volta interposto appello – iscritto *sub r.g.* n. 1948/2019, riunito al predetto *r.g.* n. 1896/2019 con provvedimento del 11 ottobre 2022 – affidato ai seguenti motivi:

1. con il primo lamenta l'erroneità della sentenza gravata, per aver respinto la domanda di ripetizione dei versamenti per addebiti non pattuiti effettuati sul conto n. [REDACTED];
2. con il secondo contesta che il Tribunale abbia accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da Intesa.

Con ordinanza del 14 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, e, in data 6 giugno 2023, è stata pubblicata la sentenza non



definitiva n. 1188 del 2023. Con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. contabile.

Eseguiti gli accertamenti peritali e depositata la relazione, all'esito dell'udienza del 27 febbraio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29 febbraio 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Considerato

1. Con la citata sentenza non definitiva n. 1188 del 2023 sono stati rigettati il primo e il secondo motivo del gravame di Intesa e sono stati accolti il primo e il secondo motivo di quello riunito di [REDACTED].

2. In conseguenza del rigetto del primo motivo dell'appello di Intesa detta sentenza ha accertato, con riferimento ai conti n. [REDACTED] e n. [REDACTED], che la mancata pattuizione per iscritto delle relative condizioni economiche ha determinato l'inefficacia *ex nunc* delle medesime dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, che ha previsto il requisito della forma scritta a pena di nullità della pattuizione, così come ritenuto dal giudice di prime cure.

Con il rigetto del secondo motivo del medesimo appello di Intesa è stata parimenti confermata la sentenza gravata nella parte in cui ha stabilito che la somma al cui pagamento la banca è stata condannata, andasse maggiorata degli interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data notificazione del ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.*



Non è stato invece esaminato il terzo motivo del citato appello, in quanto, attenendo alle spese processuali, andava rimesso all'esito della complessiva definizione della lite.

Quanto all'appello riunito proposto da ██████████, la citata sentenza non definitiva ne ha accolto entrambi i motivi.

In conseguenza dell'accoglimento del primo ha stabilito che, relativamente al conto n. ██████████, fosse onere della banca produrre il contratto di apertura dello stesso in quanto, in primo luogo ██████████ aveva allegato l'inesistenza del documento contrattuale per mancato rispetto del requisito della forma scritta da parte della banca e, in secondo luogo, la stessa ██████████ aveva dimostrato di aver richiesto la consegna di copia di tale documento, ai sensi dell'art. 119, comma 4, t.u.b., richiesta tuttavia rimasta inevasa.

In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo ha altresì considerato erronea la sentenza gravata per aver accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento ai conti n. ██████████ e n. ██████████. A tal proposito, da un lato, ha ritenuto che il periodo soggetto a prescrizione non fosse quello precedente al 30 marzo 2006 – data corrispondente al decennio anteriore all'instaurazione del giudizio di primo grado – ma unicamente il periodo precedente al 1° luglio 2005, momento nel quale sono state effettuate le comunicazioni attinenti alla domanda di mediazione presentata da ██████████. Dall'altro lato, ha ritenuto che la verifica della prescrizione relativamente al periodo anteriore al 1° luglio 2005 dovesse avvenire considerando solutori – e quindi prescritti – i versamenti effettuati su conto in passivo (ossia “scoperto”), qualora lo stesso conto fosse privo di apertura di credito, nonché quei versamenti destinati a coprire un



passivo eccedente i limiti dell'affidamento, qualora invece detta apertura di credito sussistesse.

3. L'espletamento di c.t.u. contabile ha consentito di determinare gli importi che devono essere riaccreditati sui tre conti correnti dedotti in giudizio, in conseguenza dell'accoglimento dei due motivi dell'appello riunito proposto da [REDACTED]. Emerge dalla consulenza che l'individuazione delle rimesse ripetibili *ex art.* 2033 c.c. è stata effettuata conformemente ai criteri indicati da questa Corte nella sentenza non definitiva e al quesito posto con l'ordinanza del 6 giugno 2023: *a)* quanto al solo conto n. [REDACTED], sono stati considerati illegittimi gli addebiti effettuati per voci di costo non pattuite per iscritto, ossia per interessi passivi e attivi a tasso convenzionale – i cui importi sono stati ricalcolati utilizzando i tassi b.o.t. ai sensi dell'art. 117 t.u.b. – e quelli per anatocismo, per commissioni di massimo scoperto e per spese e oneri vari, integralmente eliminati (come ha dato atto il c.t.u. nella propria relazione a pag. 4); *b)* relativamente a tutti i conti dedotti in giudizio – ossia, oltre al predetto n. 1 [REDACTED], anche quelli n. [REDACTED] e n. [REDACTED] – sono stati considerati ripetibili i versamenti eseguiti successivamente al 1° luglio 2005, in quanto l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca, operava solo per il periodo precedente a tale data, che corrisponde al decimo anno precedente a quella in cui è stato comunicato l'avvio della procedura di mediazione (come indicato dal c.t.u. a pag. 18 della citata relazione); *c)* è stata verificata, sui tre predetti conti correnti, l'esistenza di apertura di credito e che tutti i versamenti sono stati effettuati nei limiti della stessa, concludendo così nel senso di riconoscere «natura ripristinatoria a tutte le rimesse affluite» nei medesimi conti (pag. 19 della medesima relazione).



Relativamente a tale ultimo aspetto, va rammentato, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che, «in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccettata dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660)» (ex ceteris, Cass. n. 33334 del 2022, in motivazione; nello stesso senso, Corte d'appello di Firenze n. 757 del 2024).

Va altresì considerato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, colui che agisce per l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti, e per l'eventuale ripetizione dei relativi versamenti, ha «la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare *l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione*» (Cass. n. 2338 del 2024), benché tale stipula non possa



essere ricavata «dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto» (Cass. n. 34997 del 2023).

Ebbene, al lume di tali principi, nel caso in esame, risulta come i tre conti correnti dedotti in giudizio fossero assistiti da affidamento, come rilevato dal c.t.u. Tale circostanza, chiaramente dedotta dalla società correntista già con la propria citazione in primo grado, a pag. 1, non è stata contestata dalla banca convenuta con la propria comparsa di costituzione che, anzi, unitamente a tale atto introduttivo, ha prodotto in giudizio tre prospetti, contenenti l'elenco delle operazioni eseguite sui relativi conti in ordine cronologico, nei quali è indicata l'esistenza di dette aperture di credito e del relativo importo con decorrenza dal 4 aprile 2000, quanto al conto n. [REDACTED] (doc. 4 fasc. intesa di primo grado), dal 31 luglio 2004 quanto a quello n. [REDACTED] (doc. 5 *ibidem*), e dal 1° luglio 1997 relativamente a quello [REDACTED] (doc. 6 *ibidem*).

Va altresì considerato che la banca, con riferimento al conto n. [REDACTED] ha applicato tassi passivi differenziati per il calcolo degli interessi «entro limite del fido» e «per scoperto di conto», come emerge dagli estratti conto del 31 marzo 1999, del 30 settembre 2000 e del 30 giugno 2003; ha altresì, sullo stesso rapporto, addebitato «spese pratica fido» in data 30 settembre 1992, 29 settembre 1993 e 28 settembre 1994, oltre a «spese rinnovo fidi» il 30 marzo 1999, 28 settembre 2000, 28 giugno 2002 e 26 giugno 2003; per il conto n. [REDACTED] ha addebitato «spese istruttoria a gestione fido» con data valuta il 15 dicembre 1998 e 30 settembre 2004; infine, per il conto n. [REDACTED], sempre la banca, ha comunicato la variazione del tasso a debito con decorrenza luglio 1992, differenziandone la misura per utilizzo entro fido e per scoperto, ha poi addebitato il «recupero spese percepite per la concessione e revisione fidi» in data 14 luglio 1993, 16 novembre 1995 e



5 marzo 1997, operazioni – tutte quelle citate – risultanti dalla documentazione che la correntista – estrapolandola da quella da essa prodotta in giudizio – ha allegato alle osservazioni formulate dal c.t.p. alla c.t.u. espletata nel grado di appello.

Pertanto, risultano ripetibili tutti i versamenti effettuati per gli addebiti illegittimi rilevati dal c.t.u., anche per il periodo precedente al 1° luglio 2005, non sussistendo rimesse aventi natura solutoria, come indicato dallo schema riassuntivo contenuto nella relazione del medesimo c.t.u. a pag. 18, che di seguito si riproduce.

| | c/c [REDACTED] | c/c [REDACTED] | c/c [REDACTED] | Totale |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Competenze maturate ante 1/7/2005 | 62.488,86 | 36.821,58 | 10.497,82 | 109.808,26 |
| Competenze illegittime post 01/7/2005 | 45.650,75 | 31.362,67 | 35.633,99 | 112.647,41 |
| Competenze illegittime maturate | 108.139,61 | 68.184,25 | 46.131,81 | 222.455,66 |

4. Tanto considerato, va respinto anche il terzo motivo dell'appello di Intesa, con il quale Intesa contesta l'erroneità della condanna alla rifusione integrale delle spese di lite alla controparte, nonostante l'asserita soccombenza reciproca; risulta invece, all'esito della lite, la soccombenza integrale di Intesa.

A tal proposito va ricordato che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021).

Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,



configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).

Nel caso in esame, in conseguenza dell'accoglimento del gravame proposto da ██████████ ████████, vanno accolte, seppur in misura minore rispetto a quanto prospettato, le domande di ripetizione da essa proposta nei confronti di Intesa che, stante l'infondatezza dell'appello di questa, risulta soccombente e va pertanto condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. Tali spese si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del pregio dell'attività prestata – relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), identificato alla stregua del valore della controversia, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero della giustizia, secondo cui «[n]ei giudizi per pagamento di somme [...], si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata» e, pertanto, considerando quale valore della controversia euro 222.455,66.

Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della stessa Intesa – la solidarietà prevista nel provvedimento di liquidazione vale solo limitatamente ai rapporti con l'ausiliario – in quanto tale consulenza si è resa necessaria per il ricalcolo del saldo del conto, in conseguenza dell'accoglimento dei capi della domanda, proposta dagli attori, relativi alle predette voci di costo invalidamente pattuite.



5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Intesa, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

P.Q.M.

L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'appello proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. avverso l'ordinanza emessa *ex art. 702 ter* c.p.c. del Tribunale di Prato nel procedimento r.g. n. 4268 del 2015;
2. in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] s.r.l. avverso la medesima ordinanza e in parziale riforma della stessa, condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a pagare a [REDACTED] s.r.l. euro 222.455,66, oltre interessi come in motivazione;
3. condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a rifondere a [REDACTED] s.r.l. le spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, in euro [REDACTED] per compensi ed euro [REDACTED] per spese vive e, quanto a quello d'appello, in euro [REDACTED] per compensi ed euro [REDACTED] per spese vive, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza, importi da distrarsi in favore dell'avv. [REDACTED], dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese della c.t.u., sia di primo che di secondo grado, a carico di Intesa Sanpaolo s.p.a.;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il



versamento, da parte di Intesa Sanpaolo s.p.a., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 4 giugno 2024.

Il Consigliere relatore/estensore

Nicola Mario Condemi

Il Presidente

Anna Primavera

